

COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

- PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul reddito delle persone fisiche)

INDICE

Articolo	Denominazione
1	Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF
2	Soggetto attivo
3	Soggetti passivi
4	Determinazione dell'aliquota - Esenzioni
5	Versamento
6	Funzionario responsabile
7	Sanzioni ed interessi
8	Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune di *Megliadino San Vitale (PD)* istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dall'art. 48, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e delle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, e dal D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011, n. 148, nonché dal D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214”.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal *Megliadino San Vitale (PD)*, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Articolo 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Poiana Maggiore (VI) alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.
2. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. *Le aliquote di compartecipazione dell'addizionale sono deliberate ai sensi di legge, nella misura massima di 0,8 punti percentuali.*
2. *A decorrere dall'anno 2012, in prima istanza, le aliquote sono stabilite in misura differenziata secondo gli scaglioni di reddito come segue:*

<i>ALiquOTA</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
<i>ESENTE</i>	<i>Reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 40.000,00. Se il reddito imponibile supera la predetta soglia, l'addizionale è dovuta e determinata per scaglioni, nel rispetto del principio di progressività, con applicazione delle aliquote al reddito imponibile complessivo.</i>
<i>0,3</i>	<i>Applicabile a scaglione di reddito fino a € 15.000,00</i>
<i>0,4</i>	<i>Applicabile a scaglione di reddito oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00</i>
<i>0,5</i>	<i>Applicabile a scaglione di reddito oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00</i>
<i>0,6</i>	<i>Applicabile a scaglione di reddito oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00</i>
<i>0,7</i>	<i>Applicabile a scaglione di reddito oltre € 75.000,00</i>

3. *Per gli anni successivi, in assenza di provvedimento si intendono prorogate le aliquote nella misura vigente nel precedente esercizio*
4. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
5. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore a € 40.000,00 annui.

Articolo 5 VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto, è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Articolo 7 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Articolo 8 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.